

ItaliaOggi  
Numero 114, pag. 21 del 15/5/2007  
Autore: di Marco Solaia

## **Progettazione non serve ribasso**

*In conseguenza della eliminazione dei minimi.*

Con la liberalizzazione delle tariffe è irrilevante la riduzione del 20 per cento disposta dalla legge n. 155/1989 per gli incarichi professionali resi alle amministrazioni pubbliche. È quanto chiarisce l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la deliberazione del 17 aprile 2007, n. 118. La vicenda nasce da una richiesta di parere formulata da un Comune lo scorso 23 marzo alla quale l'Autorità ha risposto anche alla luce dei principi affermati con la determinazione n. 4 del 2007 in materia di tariffe professionali. In particolare un partecipante ad una gara per l'affidamento di un incarico di importo inferiore a 100.000 euro aveva sostenuto che tutte le offerte con ribasso superiore al 20% dovessero essere considerate illegittime per violazione della legge 155/89. Il Comune replicava affermando che l'entrata in vigore della legge 248/2006 (di conversione del cosiddetto Decreto Bersani) ha determinato l'abrogazione dei minimi tariffari con la conseguenza che l'offerta presentata dai concorrenti non era soggetta a limitazioni in relazione allo sconto massimo praticabile'. L'organismo di vigilanza ha affrontato la questione inquadrandola all'interno dei principi affermati con la determinazione n. 4 affermando in primo luogo la piena applicabilità di questa normativa al settore degli incarichi pubblici. Nella deliberazione l'Autorità richiama ad alcuni passi del più ampio provvedimento emanato qualche settimana fa affermando di avere già chiarito che 'che con l'abolizione dei minimi tariffari, il ribasso riguarda ora l'intero importo della prestazione (onorario più le spese)'. Con specifico riguardo alla questione dell'applicabilità dello sconto massimo del 20% previsto dal comma 12-bis, dell'articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 (disposizione citata espressamente dall'articolo 92, comma 4, del Codice, l'Autorità specifica che 'la riduzione del 20% disposta dalla norma in questione non ha più rilevanza alcuna in relazione al fatto che l'importo effettivo verrà stabilito dal mercato (in sede di gara)'. Ricevendo quindi ribassi anche molto elevati, le stazioni appaltanti dovranno procedere alla verifica delle offerte anomale, potendo arrivare anche alla loro automatica esclusione ma soltanto se il criterio di aggiudicazione fosse quello del prezzo più basso e per importi inferiori alla soglia di applicazione della normativa comunitaria (211.mila euro).